



## LS NEWSLETTER



a cura di LS Lexjus Sinacta - dipartimento IT Law & Data Protection

---

<b>Contributi &amp; Approfondimenti</b> .....	2
- <b>Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 e 2021/915 della Commissione</b> .....	2
- <b>Linee Guida <i>cookie</i> e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876]</b> .....	2
<b>Provvedimenti del Garante</b> .....	3
- <b>Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iren mercato S.p.A. - 13 maggio 2021 [9670025]</b> .....	3
- <b>Ordinanza ingiunzione nei confronti di Foodinho s.r.l. - 10 giugno 2021 [9675440]</b> .....	3

## Contributi & Approfondimenti

### - **Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 e 2021/915 della Commissione**

Il 4 giugno 2021 la Commissione europea ha adottato le Decisioni di esecuzione 2021/914 e 2021/915, relative rispettivamente alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma del GDPR (“**SCC extra-EEA**”) e alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell’art. 28, par. 7, GDPR e dell’art. 29, par. 7, dell’EUDPR (“**SCC intra-EEA**”).

Le nuove clausole SCC, adottate con **la Decisione 2021/914**, hanno il compito di regolare il trasferimento dei dati verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 46, GDPR. Al fine di prevedere una regolazione più puntuale dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti nel trasferimento, le nuove SCC presentano quattro diversi scenari di trasferimento: da titolare a titolare, da titolare a responsabile, da responsabile a responsabile e, infine, da responsabile a titolare.

Le SCC **intra-EEA**, invece, si applicano al rapporto tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al **GDPR** e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al Regolamento (UE) 2018/1725. Tali clausole rappresentano un modello che titolare e responsabile potranno utilizzare per disciplinare i diritti e obblighi che discendono dal trattamento eseguito.

### - **Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021** **[\[9677876\]](#)**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con l’obiettivo di specificare le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line degli interessati, ha aggiornato le “[Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciamento](#)”.

Di seguito i principali contenuti del provvedimento:

- 1) Sarà onere del titolare rendere **l’informativa completa, chiara, efficace e fruibile**. L’informativa agli utenti potrà essere resa anche in modalità *multilayer* e *multichannel* e dovrà anche indicare gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, nonché i tempi di conservazione delle informazioni. Il Garante invita i titolari a rendere manifesti i criteri di codifica dei *cookie* e degli altri strumenti di tracciamento adottati, i quali, su richiesta, potranno essere comunicati all’Autorità.
- 2) Il Garante ribadisce la necessità di **acquisire il consenso mediante un banner che dovrà essere ben visibile sulla pagina web**. L’utente, limitandosi a chiudere il *banner* mediante selezione dell’apposito comando usualmente utilizzato a tale scopo (solitamente contraddistinto da una “x”), potrà scegliere di proseguire la navigazione senza prestare il proprio consenso all’utilizzo dei *cookie* o delle altre tecniche di profilazione, mantenendo così le impostazioni di default.
- 3) Più nello specifico, le Linee Guida definiscono lo “**scrolling**” come inadatto di per sé alla raccolta di un idoneo consenso, salva l’ipotesi in cui questo venga inserito in un processo più articolato che permetta all’utente di compiere un’azione positiva. Allo stesso modo, considera illecito il “*Cookie wall*”, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso alla luce dei principi del Regolamento.
- 4) La **reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso è, a parer del Garante, lesiva dei diritti dell’utente**, a meno che (i) non mutino significativamente le condizioni del trattamento, (ii) sia impossibile sapere se un *cookie* sia già memorizzato nel dispositivo,

(iii) siano trascorsi almeno sei mesi. In ogni caso, i consensi già raccolti rimangono validamente prestati a condizione che siano conformi a quanto richiesto dal Regolamento.

**I titolari dei siti avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.**

## Provvedimenti del Garante

### - **Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iren mercato S.p.A. - 13 maggio 2021 [9670025]**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato ad **Iren Mercato S.p.A.** una sanzione di 2.856.169,00 euro per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.

L'acquisizione di liste di dati personali da un autonomo titolare, a sua volta cessionario di dette liste sulla base di un consenso rilasciato all'iniziale titolare del trattamento per la comunicazione di dati a terzi, non può rendere sufficiente per la società la previsione contrattuale della garanzia circa la sussistenza del consenso inizialmente rilasciato dagli interessati al primo, essendo invece necessario verificare che anche detto intermediario abbia raccolto l'ulteriore consenso alla successiva comunicazione.

Sia il previgente Codice privacy (artt. 13 e 23) sia il nuovo Regolamento (artt. 6, 7 e 13) non consentono un'interpretazione per cui, con riguardo ad un trattamento riferibile ad attività promozionali di terzi, il richiamo a detti terzi debba intendersi riferibile ad "indefinite categorie di destinatari", legittimando la comunicazione dei dati tra autonomi titolari in ragione dello specifico consenso informato, inizialmente prestato al soggetto che ha raccolto i dati.

Nel rispetto del principio di *accountability*, Iren avrebbe dovuto verificare ed avere contezza dell'origine dei dati acquisiti e della loro legittima comunicazione.

### - **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Foodinho s.r.l. - 10 giugno 2021 [9675440]**

La società italiana Foodinho, controllata da GlovoApp23, dovrà modificare il trattamento dei dati dei propri *riders* a seguito del recente provvedimento del Garante con il quale si riscontrano numerose violazioni della normativa privacy, oltre che dello statuto dei lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali.

Nello specifico, tra i diversi illeciti rileva:

- la mancanza di un'adeguata informazione dei lavoratori riguardo il funzionamento degli algoritmi utilizzati per la gestione degli stessi *riders*;
- la mancanza di garanzie sull'esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei *riders*;
- la mancanza di procedure per tutelare il diritto ad esprimere la propria opinione e contestare le decisioni adottate mediante l'utilizzo degli algoritmi in questione;
- l'esclusione di una parte dei *riders* dalle occasioni di lavoro.

La società è stata sanzionata dal Garante italiano 2,6 milioni di euro e dovrà individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei *rider* a fronte di decisioni automatizzate nonché, al fine di minimizzare il rischio di errori, verificare l'esattezza e la pertinenza dei dati utilizzati dal sistema.

**La società dovrà, infine, individuare misure che impediscano utilizzi impropri o discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sul *feedback* dei clienti e dei partner commerciali.**

## PER MAGGIORI INFORMAZIONI:



**Lorenzo Bianchi**

[l.bianchi@lslex.com](mailto:l.bianchi@lslex.com)



**Filomena Zonno**

[f.zonno@lslex.com](mailto:f.zonno@lslex.com)